

## **OBBLIGO DI COMUNICARE L'INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE AL COLLEGA DI CONTROPARTE – PRESUPPOSTI**

Ai fini della configurabilità della violazione dell'art. 46 comma 7 CDF è necessario che tra i Professionisti siano intercorse effettive trattative stragiudiziali, tali non potendosi ritenere la partecipazione ad un incontro interlocutorio tra i rispettivi assistiti ed uno scambio di mail ribadenti le distanti posizioni delle parti.

(In applicazione del principio di cui in massima è stato disposto il proscioglimento dell'incolpata la quale, dopo aver assistito la cliente separanda in un incontro interlocutorio con la controparte e con il suo legale e dopo uno scambio di mail con il Collega avversario, aveva provveduto a depositare il ricorso per la separazione giudiziale senza preavvertirlo)

CDD NAPOLI- Dec. n. 38/2020 del 13.10.2020– Pres. Amodio – Est. Andreottola